+

CITTA' DI COLLEGNO

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 77 del 16/07/2026

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento 3
Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta 3
Articolo 3 - Soggetti passivi 4
Articolo 4 – Tariffe dell'imposta 4
Articolo 5 - Esenzioni ed agevolazioni 4
Articolo 6 -Obblighi dei gestori delle strutture ricettive 5
Articolo 7 - Versamento dell'imposta 6
Articolo 8 -Accertamento 7
Articolo 9 - Sanzioni 8
Articolo 10 -Riscossione coattiva 8
Articolo 11- Rimborsi 9
Articolo 12 Contenzioso 9
Articolo 13 - Entrata in vigore e disposizioni finali 9

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del d.lgs. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive, le tariffe e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2 - Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D Lgs n. 23/2011 e dall'art 4 del D.L 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. Il relativo gettito è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Collegno, compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.
2. Gli interventi da realizzare e realizzati con le risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta sono programmati e rendicontati annualmente nelle relazioni allegate al bilancio di previsione ed al conto consuntivo.
3. Presupposto dell'imposta è il pernottamento/alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, all'aria aperta ed extralberghiere, come definite dalle Leggi Regionali in materia, per tali intendendosi tutte le strutture ricettive a vario titolo denominate, quali: alberghi, residenze turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, case per ferie, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze e residence, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività saltuarie di alloggio e prima colazione (bed & breakfast), agriturismi, strutture di turismo rurale, nonché gli immobili destinati alla "locazione breve", di cui all'articolo 4 del DL 50/2017, convertito dalla L n. 96/2017, ubicati nel territorio del Comune di Collegno. Per "locazione breve" si intende il contratto di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi incluso quello che prevede la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulato da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
4. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Collegno, fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi nel mese solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 3 - Soggetto passivo

1. E' soggetto all'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2, comma 3 che si trovano nel territorio del Comune di Collegno e non risulta iscritto all'anagrafe.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, comma 3, ed il soggetto che incassa il corrispettivo o il canone ovvero che interviene nel pagamento del predetto corrispettivo o canone di cui all'art. 4, c. 5- ter del DL 50/2017 convertito nella L n.96/2017 e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, co. 5- bis del dl 50/2017 convertito nella legge n.96 del 2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva ovvero il proprietario delle unità abitative oggetto di locazione turistica, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione di cui all'art.6 comma 5 del presente regolamento, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal vigente regolamento comunale.

Articolo 4 – Criteri per l'applicazione dell'Imposta

1. La misura dell'imposta, stabilita dalla Giunta Comunale, è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, alberghiere o extra alberghiere, definita dalla normativa regionale, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime.
2. Le tariffe sono determinate, per persona e per pernottamento, in misura differenziata in base alle seguenti tipologie:
a) strutture ricettive alberghiere in relazione alla classificazione (stelle)
b) campeggi/ostelli;
c) agriturismi;
d) residence;
e) bed and breakfast;
f) affittacamere;
g) locazioni turistiche;
h) locazioni brevi (art.4 D.L. 50/2017);
i) altre tipologie;
3. Nelle strutture di cui all'articolo 2 l'imposta è applicata fino ad un massimo di 4 pernottamenti consecutivi per periodo di pagamento (trimestre) purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Articolo 5 - Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta:
a) i minori fino al compimento del 12° anno di età e gli anziani oltre il compimento del 70° anno di età, su presentazione di documento identità valido;
b) lavoratori dipendenti delle strutture ricettive che soggiornano presso la rispettiva struttura datoriale;

c) autisti di pullman ed accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo composti da almeno 20 (venti) partecipanti;
d) persone che praticano terapie presso strutture sanitarie e loro accompagnatori in ragione di una per paziente;
e) portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica e loro accompagnatori in ragione di uno per assistito;
f) appartenenti alle forze di polizia statali e locali, nonché al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e alle altre forze armate che svolge attività di ordine e sicurezza pubblica, che pernottano nel comune per esigenze di servizio;
g) volontari che offrono il proprio servizio in occasione di calamita';
h) soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di carattere sociale, nonché di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario.

2. L'esenzione di cui ai punti b,c,e,f,g,h è subordinata al rilascio ai gestori della struttura ricettiva di una dichiarazione resa in base alle disposizioni di cui agli art.li 46 e 47 del D.P.R.n.445 del 28/12/2000 e s.m.i. attestante le condizioni per la sussistenza dell'esenzione; l'esenzione di cui al punto d) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura attestante le generalità del paziente o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni, che "*il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente*". Le autocertificazioni e le certificazioni sono conservate dal gestore della struttura ricettiva per il periodo di cinque anni.

Articolo 6 –Obblighi tributari dei gestori

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, c. 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, anche per tramite di eventuale software messo a disposizione, entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre, per ciascuna struttura ricettiva, con riferimento al trimestre appena concluso, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del periodo di riferimento e la durata della permanenza per ogni fascia definita dal Regolamento, con indicazione dei soggetti esenti e la relativa causale e relativi pernottamenti, l'imposta dovuta e gli estremi dei versamenti effettuati; nella dichiarazione non deve in nessun caso essere indicata la generalità dei soggiornanti
2. I trimestri oggetto di dichiarazione sono i seguenti:
 a) I trimestre: 1° gennaio - 31 marzo, con comunicazione da presentarsi entro il

15 aprile;

b) II trimestre: 1° aprile - 30 giugno, con comunicazione da presentarsi entro il 15 luglio;
c) III trimestre: 1° luglio - 30 settembre, con comunicazione da presentarsi entro il 15 ottobre;
d) IV trimestre: 1° ottobre - 31 dicembre, con comunicazione da presentarsi entro il 15 gennaio dell'anno successivo.

3. Se non vi sono stati pernottamenti la comunicazione va comunque presentata indicando zero nei campi previsti. Devono inoltre presentare la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1-ter, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2022 e quindi in conformità alle istruzioni e alle specifiche tecniche nello stesso indicate.

4. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 sono tenuti inoltre a:
 a) informare i propri ospiti dell'applicazione, entità ed esenzioni dell'imposta di soggiorno tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale che sarà fornito dall'Ufficio Tributi del Comune;
 b) riscuotere l'imposta, rilasciandone quietanza, emettendo una apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
 c) presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3, di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
 d) segnalare all'Amministrazione, nei termini di cui al comma 1, i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta.
5. I soggetti indicati nell'art. 3 co. 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.
6. A seguito delle recenti disposizioni, i gestori delle strutture ricettive operano esclusivamente in qualità di responsabili d'imposta e non più come agenti contabili, facendo così decadere l'obbligo di compilare e trasmettere il conto della gestione (Mod 21 - entro il 31 gennaio di ciascun anno il conto della gestione dell'anno precedente) e il relativo prospetto riassuntivo alla Corte dei Conti; tuttavia devono comunque inviare all'Ente le informazioni mensilmente o trimestralmente nei portali di gestione e compilare il modulo con i dati anagrafici del gestore, il codice identificativo della struttura e il riepilogo per mese o trimestre delle presenze (distinte tra ordinarie ed esenti) e gli importi.

Articolo 7 - Versamento dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno si intende assolta al momento del pagamento, da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, della ricevuta o della fattura fiscale. In tale

documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, i gestori delle strutture ricettive potranno rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. I soggetti di cui all'articolo 3 co. 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciandone quietanza, e al successivo versamento al Comune di Collegno
3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno, entro il sedicesimo giorno dalla fine del mese successivo a quello in cui è avvento l'incasso:
 a) versamenti con canali elettronici – piattaforma pagoPA, tramite le procedure informatiche messe a disposizione sul portale del Comune di Collegno;
 b) mediante versamento unitario F24, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
 c) versamento diretto alla Tesoreria Comunale su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Collegno
4. Qualora vi sia rifiuto al pagamento dell'imposta da parte dei soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, l'imposta di soggiorno è comunque dovuta al Comune dal gestore responsabile del pagamento.

Articolo 8 -Accertamenti dell'imposta

1.Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle comunicazioni/dichiarazioni di cui al precedente articolo 6.

2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, inerenti all'accertamento esecutivo

3. Ai fini del controllo il Comune può invitare i gestori delle strutture ricettive ad esibire e trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, nonché inviare agli stessi questionari relativi a dati e notizie specifiche con l'invito a restituirli compilati e sottoscritti

4. Il Comune può inoltre effettuare il controllo sia con accertamenti ispettivi presso le strutture ricettive, tramite personale debitamente autorizzato e tramite gli Agenti della Polizia Locale, che possono acquisire atti e documenti inerenti l'imposta, sia con accertamenti induttivi o analitici eseguiti comparando i dati acquisibili presso altri Enti esterni all'Amministrazione Comunale e, comunque, attraverso i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione.

5. Gli avvisi di accertamento per la presentazione di omessa o infedele dichiarazione e per l'omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta sono motivati e notificati al responsabile di cui all'articolo 3, c 2 del presente regolamento, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 e s.m.i.;
2. In caso di mancato/omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta dovuta, si applica la sanzione amministrativa pari al 25% dell'importo non versato o tardivamente versato oltre a interessi di legge.
3. In caso di mancata presentazione della dichiarazione annuale da presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo al verificarsi del presupposto impositivo di cui all'art. 6, c 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, la sanzione amministrativa è pari al cento per cento dell'importo non versato e comunque non inferiore a €.50,00 oltre a interessi di legge;
4. nel caso di dichiarazione annuale infedele, la sanzione amministrativa pari al quaranta per cento dell'importo non versato e comunque non inferiore a €.50,00 oltre a interessi di legge;
5. nel caso di omessa, incompleta, tardiva o infedele comunicazione trimestrale, è prevista una sanzione amministrativa da 25 euro a 500 euro per la violazione di norme regolamentari
6. Le sotto indicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 agosto 2000 n. 267:
 a) in caso di omesso svolgimento della procedura di accreditamento prevista dall'articolo 6,
 comma 1, del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
 b) per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'articolo 6, comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 Euro;
6. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Articolo 10 -Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

Articolo 11- Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a € 12,00.

Articolo 12 - Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i...

Articolo 13 - Entrata in vigore e disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 01/10/2026, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 15 quater del D.L. n.201/2011 convertito dalla L. 22/12/2011 n.214 e s.m.i. e il presente regolamento ha effetto dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15 del citato articolo 13
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme vigenti in materia di tributi locali in quanto compatibili